

Al. "B"

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Le principali modifiche agli articoli della l.r. 32/2002 sono le seguenti:

- L'inserimento dell'articolo 14 ter è principalmente finalizzata a prevedere, per la certificazione delle competenze e per gli esami in esito ai percorsi formativi, una tutela per l'utenza che può accedere direttamente all'esame finale ponendo un limite massimo al contributo da corrispondere al soggetto erogatore del percorso o alla stessa Regione, nelle ipotesi in cui sia quest'ultima ad organizzare direttamente l'esame.
- La modifica degli articoli 14 (Iefp adulti) e 17 ter (soggetti svantaggiati tirocinanti) della l.r. 32/2002 è necessaria per apportare adeguamenti alla normativa statale sopravvenuta.
- La modifica dell'articolo 21 precisa il ruolo della Regione rispetto ai centri per l'impiego.
- La modifica all'articolo 24 è finalizzata a rivedere la composizione del Comitato di coordinamento.

Gli altri interventi di modifica sono di natura manutentiva.

Si illustrano di seguito le modifiche riferite a ciascun articolo della proposta di legge.

L'articolo 1 modifica l'articolo 13 bis nella l.r. 32/2002 in materia di sistema regionale di istruzione e formazione per integrare la descrizione dei servizi di cui al comma 1, lettera f) con quello di "individuazione delle competenze professionali". Con questa modifica, si opera un riallineamento della legge con quanto prevedono gli articoli 66 quinquies e seguenti del d.p.g.r. 47/R/2003.

L'articolo 2 modifica l'articolo 14 della l.r. 32/2002. Al comma 2, sono descritte, con maggiore precisione rispetto al testo vigente, le tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) già attivati dalla Regione e i corrispondenti destinatari. Pertanto, i commi 4 e 8 bis del testo vigente sono stati eliminati e ricompresi nel comma 2.

Il comma 2 bis recepisce la normativa statale in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) ed, in particolare, il decreto ministeriale 17 maggio 2018 che ha rimesso alle Regioni, attraverso accordi con l'ufficio scolastico regionale, la regolamentazione dei percorsi Iefp a favore degli adulti. La modifica è quindi finalizzata ad evidenziare l'ampliamento dell'offerta formativa. L'intervento formativo, che ha già avuto attuazione in forma sperimentale con specifici accordi con l'Ufficio scolastico regionale, trova copertura nelle risorse del Fondo sociale europeo in quanto tali percorsi sono stati rivolti agli adulti disoccupati.

L'articolo 3 inserisce l'articolo 14 ter, dedicato ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera f).

Con questo nuovo articolo si realizza un riallineamento della legge con quanto già previsto dal regolamento 47/R/2003 e dalla deliberazione di Giunta regionale 988/2019 relativa al sistema regionale delle competenze.

Queste modifiche, in particolare, insieme alle disposizioni degli articoli 66 quinquies, comma 3 e 66 sexies, comma 3 del regolamento regionale 47/R/2003, delineano il sistema regionale in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC).

In particolare, il centro per l'impiego è il soggetto titolato all'erogazione del servizio di individuazione e validazione e la Regione è l'ente competente per il rilascio della certificazione, che può avvenire nei casi e con le modalità indicate nell'articolo.

Per il servizio di individuazione e validazione, il centro per l'impiego provvede con le risorse di cui all'articolo 21 terdecies, comma 1), lettera b) della l.r. 32/2002. Ha inoltre a disposizione, per il servizio di validazione, eventuali entrate, pari ad un importo massimo di 100 euro per candidato, previste al comma 2.

Per il servizio di certificazione delle competenze, la Regione può chiedere al candidato un contributo massimo di 100 euro qualora organizzi una specifica sessione di esame.

Quando, invece, l'esame di certificazione è organizzato da un soggetto del sistema della formazione professionale, sarà la deliberazione della Giunta regionale a prevedere un limite massimo di contribuzione a carico dell'utente.

Si precisa che a seguito della modifica normativa, non deve essere adottata una specifica deliberazione di Giunta regionale, in quanto la Giunta regionale ha già definito, con le DGR 988/2019 e DGR 1580/2019, il limite massimo al contributo per l'accesso agli esami finali, sulla base di quanto disciplinato dall'art. 9 della l.r. 89/2016 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017", che riguarda, in via generale, il contributo alle spese di esami di competenza regionale per l'abilitazione all'esercizio di professioni e di attività economiche prevedendo appunto un contributo massimo di 100 euro.

L'intervento ha quindi la finalità di riportare, nella l.r. 32/2002, una disciplina specifica riferita alla certificazione in materia di formazione professionale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 17 bis della l.r. 32/2002 in materia di tirocini non curriculari per adeguare le categorie di tirocinanti svantaggiati alla recente modifica del Testo unico in materia di immigrazione, operata con d.l. 113/2018, che ha sostituito il permesso per motivi umanitari con varie tipologie di permessi per casi speciali.

L'articolo 5 modifica l'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 per manutenzione del testo in quanto alla lettera f) del comma 2, relativa ai soggetti promotori, è più corretto parlare di associazioni professionali e non di associazioni rappresentative delle professioni.

Inoltre, inserisce il comma 2 bis limitare l'elenco dei soggetti che possono promuovere i tirocini in mobilità interregionale la cui disciplina è contenuta nelle linee guida nazionali, approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, alle quali il nuovo comma rinvia.

L'art. 6 modifica l'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 per escludere, dal divieto di attivare un tirocinio con il medesimo soggetto ospitante con il quale il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, il caso in cui si sia trattato di prestazioni di lavoro accessorio per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio medesimo.

L'art. 7 modifica l'articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 per utilizzare una terminologia più corretta rispetto ai tirocini dei cittadini dell'Unione europea e appartenenti ai Paesi terzi.

L'art. 8 inserisce nell'articolo 17 quinquies 1 la precisazione che i tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria ai centri per l'impiego.

L'art. 9 modifica l'articolo 21 della l.r. 32/2002 per specificare il ruolo della Regione nella gestione di misure di politica attiva dirette ad assicurare il rispetto e l'attuazione dei LEP; inoltre la norma provvede a qualificare e implementare la rete regionale dei servizi e il raccordo tra operatori pubblici e privati.

L'art. 10 modifica l'articolo 24 della l.r. 32/2002 relativamente alla composizione del Comitato di coordinamento istituzionale che attualmente prevede la partecipazione anche delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle Università. La modifica prevede il mantenimento nel Comitato della rappresentanza istituzionale dei soggetti che, insieme alla Regione, sono attori della governance locale in materia di istruzione, quali ad esempio gli enti locali e le conferenze di zona con cui la Regione si confronta per definire il calendario scolastico, il dimensionamento della rete scolastica e l'edilizia scolastica. Il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle Università continuerà ad essere svolto mediante altre forme di raccordo, quali specifici accordi e cabine di regia tematiche. Peraltro si evidenzia che l'attuale ampia composizione non ha consentito di nominare questo organo nella corrente legislatura.

L'art. 11 modifica l'articolo 32 della l.r. 32/2002 per integrare il rinvio al regolamento che deve, in coerenza con le modifiche inserite con la presente proposta di legge, contenere l'indicazione i requisiti del personale che realizza i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame.

L'art. 12 stabilisce che le presenti modifiche non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'art. 13 dispone l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione.